



G. 30550

Sent. n.34/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu Presidente

Walter Berruti Giudice

Barbara Pezzilli Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 30550 del registro di segreteria, nei confronti di:

PELIZZER Fabio, nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 31.10.1977 e residente in Ponti sul Mincio (MN) via San Nicolò nr. 9 - C.F.: PLZFBA77R31C312O, nella sua qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati Enzo Barilà (C.F.: BRLNLN63D03F205) del foro di Milano, PEC: enzo.barila@milano.pecavvocati.it; Maurizio Simini (C.F.: SMNMRZ73H03B157A), PEC: maurizio.simini@brescia.pecavvocati.it e Gianfranco Zanetti (C.F.: ZNTGFR74E28H598D) del foro di Brescia, gianfranco.zanetti@brescia.pecavvocati.it, con domicilio eletto presso questi ultimi nello studio in Brescia via Solferino 28, giusta procura alle liti in atti.

con l'intervento di

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore,

	con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia 1, rappresentata	
	e difesa dagli avv.ti Alessandra Zimmitti (pec.	
	alessandra.zimmitti@milano.pecaccovocati.it) e Andrea Ilario Maria	
	Viani (pec. andrea.viani@milano.pecavvocati.it) dell'Avvocatura	
	Regionale, in forza di decreto n. 4892 del 31.3.2023, elettivamente	
	domiciliata presso la sede di quest'ultima in Milano, piazza Città di	
	Lombardia 1, come da procura in atti.	
	Esaminati gli atti e i documenti di causa;	
	Uditi nella pubblica udienza del 25.01.2024, con l'assistenza della	
	segretaria d'udienza dott.ssa Barbara Pisani, la rappresentante del	
	Pubblico Ministero dott.ssa Marcella Tomasi, l'avv. Alessandra	
	Zimmitti per l'interveniente e l'avv. Enzo Barilà per il convenuto.	
	Svolgimento del processo	
	1. Con atto di citazione, depositato in data 30.08.2023, la Procura	
	regionale conveniva in giudizio Fabio Pelizzer nella qualità di titolare	
	dell'omonima azienda agricola per sentirlo condannare, a titolo di	
	dolo, al pagamento dei contributi eurocomunitari indebitamente	
	percepiti per le annualità 2009-2011, pari ad €. 105.655,33 oltre	
	accessori, in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura	
	(AGEA) e della Regione Lombardia per il tramite dell'Organismo	
	Pagatore Regionale (O.P.R.).	
	Il Procuratore esponeva che con due successive note,	
	rispettivamente in data 23.04.2021 e 27.04.2021, la Guardia di	
	finanza - Compagnia Menaggio - Sezione Operativa Volante aveva	
	trasmesso alla Procura contabile gli atti relativi al procedimento	
	2	

	penale n.1317/2015, pendente presso la Procura della Repubblica di	
	Sondrio, dai quali era emersa una fattispecie plurisoggettiva e	
	complessa di danno erariale per illecita percezione di contributi	
	comunitari, erogati dall'O.P.R. (Organismo Pagatore Regionale)	
	nell'ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.), di sostegno alle	
	attività agricole e di allevamento in territori montani in cui	
	risultavano coinvolti numerosi beneficiari che avevano presentato	
	domande uniche di aiuto, contenenti dati ideologicamente falsi in	
	relazione al possesso dei requisiti di condizionalità necessari per	
	l'accesso ai contributi per ettaro posseduto.	
	Tra i percettori individuati - a seguito degli accertamenti di P.G.,	
	compendiati nella C.N.R. datata 13.12.2017 - veniva segnalata anche	
	l'Azienda Agricola Pelizzer di Pelizzer Fabio per aver illecitamente	
	beneficiario di contributi pubblici, erogati dall'O.P.R., per le	
	campagne 2009 (euro 27.258,19), 2010 (euro 39.888,81) e 2011 (euro	
	38.508,33), per un totale di euro 105.655,33 (doc. 6, file Excel allegato,	
	alla nota della GDF del 20.12.2022, fasc. di Procura), oltre interessi e	
	rivalutazione monetaria dalla data di percezione dei singoli ratei	
	sino all'integrale soddisfo.	
	L'indebita percezione dei predetti contributi, liquidati nell'ambito	
	della Politica Agricola Comune (P.A.C.) e a carico del Fondo	
	europeo agricolo di sviluppo rurale (F.E.S.R.), era stata ottenuta -	
	secondo la tesi accusatoria - attraverso la simulazione della	
	conduzione a pascolo dei terreni indicati nella domanda di aiuto,	
	perpetrata attraverso l'uso improprio delle certificazioni rilasciate	
	3	

	dai pascolatori per conto terzi, indispensabili per ottenere il pagamento.	
	Secondo quanto riportato nell’atto introduttivo del giudizio, la GDF, nell’ambito di una più ampia attività di polizia giudiziaria, aveva effettuato anche la verifica della effettiva sussistenza dei titoli di conduzione dei terreni e delle altre condizionalità, dichiarate nelle domande uniche legittimanti l’erogazione degli aiuti in discorso, finalizzati al sostegno dell’attività agricola geograficamente svantaggiata per la localizzazione territoriale (reg. CE del Consiglio n.1698/2005) e specificamente a mitigare l’abbandono dei pascoli e delle superfici agricole foraggere di altura.	
	Pertanto, in esito alla fase istruttoria e con specifico riferimento alla posizione dell’Azienda, veniva accertato il mancato rispetto della conduzione per “monticazione” dei terreni agricoli montani indicati nelle domande presentate per le campagne 2009-2011.	
	In particolare, la Procura contestava la veridicità delle dichiarazioni di <u>“pascolamento da parte di terzi”</u> con indicazione di allevatori che avrebbero, poi, smentito detta circostanza in relazione alle seguenti campagne:	
	- anno 2009: Comune di Pianello del Lario (CO), foglio 9, partic. 7887, l’allevatore/pascolatore per conto terzi Sig. Ziboni Mario, indicato nella domanda di aiuto da Pelizzer Fabio, avrebbe dichiarato di non conoscere tale azienda agricola e di essere stato contattato nel 2009 da tale Ciocca Diego per recarsi con il proprio gregge nel Comune di San	
	4	

		Bartolomeo Val Cavargna (Co), cosa che fece.	
		Tale circostanza di fatto dimostrerebbe che nel 2009 i terreni	
		siti nel comune di Pianello del Lario, indicati da Pelizzer nella	
		domanda unica di aiuto, non sarebbero stati monticati dal	
		pascolatore Ziboni.	
		- anno 2010: Comune di Civo (SO), foglio 1, partic. 3 e 4,	
		l'allevatore/pascolatore per conto terzi Sig. Bellini Marciano	
		Andrea, indicato nella domanda da Pelizzer Fabio, avrebbe	
		dichiarato di non conoscere tale azienda agricola e di aver	
		utilizzato a pascolo, nel 2010, i terreni siti in Branzi, Valleve,	
		Tartano e Onore, come anche documentato nella domanda di	
		aiuto dalle stesso presentata per tale annualità;	
		- anno 2011: Comune di Fusine (SO), foglio 12, partic. 7 e foglio	
		1, partic. 1 e 11, l'allevatore/pascolatore per conto terzi Sig.	
		Rota Piergiuseppe, indicato nella domanda da Pelizzer Fabio,	
		avrebbe dichiarato di non conoscere tale azienda agricola e di	
		aver pascolato solo sui terreni degli alpeggi Cogola, Bernasca	
		e Bonivento, siti nei comuni di Colorina e Fusine (SO) che gli	
		erano stati dati in uso dalla società Alpi Service S.r.l. per il	
		tramite di Ciocca Diego e Trevisi Diego. A tale proposto la	
		Procura, pur rilevando la formale corrispondenza tra i	
		mappali/terreni che PELIZZER Fabio aveva dichiarato di	
		aver "mantenuto" a pascolo per il tramite dell'allevatore	
		ROTA Piergiuseppe e quelli dove quest'ultimo aveva	
		dichiarato di aver effettivamente svolto la sua attività di	
		5	

	allevamento, rilevava (doc. 4, all. 10, fasc. di Procura) come il	
	sig. PELIZZER non era stato in grado di esibire alcuna	
	documentazione che comprovasse il proprio titolo di	
	detenzione (sub-affitto) dei terreni indicati nella domanda di	
	aiuto 2011. La Procura contestava anche il mancato rispetto	
	del vincolo di condizionalità del “carico minimo di 0,2	
	UBA/HA” nei tre alpeggi, necessario per la percezione dei	
	contributi.	
	Conseguentemente, ritenuta integrata un’ipotesi di responsabilità	
	amministrativa per indebita percezione di contributi pubblici, la	
	Procura erariale - previa notifica dell’invito a dedurre in data	
	2.05.2023, cui facevano seguito controdeduzioni ritenute non idonee	
	a superare l’imputazione di responsabilità - citava in giudizio	
	PELIZZAR Fabio per l’odierna udienza.	
	2. Con memoria depositata il 2.1.2024 il convenuto si costituiva	
	in giudizio contestando ogni addebito ed eccependo: i) la nullità	
	della citazione <i>ex art. 51 c.g.c.</i> per assenza di notizia di danno	
	erariale per le contestazioni relative alle annualità 2009 e 2010; ii) la	
	prescrizione dell’azione stante l’assenza di occultamento doloso e	
	finanche di dolo. La difesa del convenuto concludeva nel merito	
	chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza o per	
	intervenuta prescrizione, in subordine la riduzione dell’eventuale	
	condanna e, comunque, il rigetto della domanda erroneamente	
	proposta nei confronti di Agea.	
	In via istruttoria, chiedeva di acquisire presso la ATS di Como e/o	
	6	

	Regione Lombardia i certificati di monticazione e demonticazione dell'anno 2009.	
	3. Con memoria depositata in data 23.1.2024 è intervenuta <i>ad adiuvandum</i> la Regione Lombardia, in qualità di OPLO, Organismo Pagatore regionale, come in epigrafe rappresentata e difesa, concludendo per la condanna del convenuto al pagamento della somma indicata in citazione, oltre accessori di legge, in proprio favore. L'interveniente, nel merito ha aderito all'impostazione attorea chiedendo l'accoglimento della domanda, specificando anche la sussistenza dell'interesse della Regione al recupero dei contributi in discorso, relativi alle campagne 2009-2011, in quanto prescritti solo nell'ambito del procedimento amministrativo di recupero.	
	4. All'odierna udienza – data per letta la relazione per ragioni di contenimento dei tempi di discussione del giudizio - il Pubblico Ministero e gli Avvocati difensori si sono riportati ai propri scritti difensivi insistendo nelle rispettive conclusioni. L'Avv. Barilà ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità dell'intervento dell'OPLO, per difetto della prescritta notificazione. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.	
	Diritto	
	5. La fattispecie contestata agli odierni convenuti dalla Procura contabile attiene ad una ipotesi di indebita percezione di contributi comunitari, liquidati nell'ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia e sul fondo	
	7	

	per lo sviluppo rurale (F.E.A.G.A./F.E.A.S.R.), per le annualità 2009-	
	2011.	
	5.1 In via preliminare, il Collegio ritiene di esaminare l'eccezione	
	di inammissibilità dell'intervento spiegato dalla Regione Lombardia	
	in qualità di OPLO, Organismo Pagatore regionale, per difetto della	
	necessaria notificazione dell'atto di intervento, ai sensi dell'art. 85	
	c.g.c..	
	L'eccezione è fondata.	
	L'art. 85 c.g.c., infatti, prescrive che l'atto di intervento sia notificato	
	alle parti e depositato nella segreteria della sezione, pertanto, a	
	differenza di quanto richiesto nel processo civile (art. 267 c.p.c.), il	
	contraddittorio con le parti costituite si instaura attraverso la	
	notificazione dell'atto di intervento. In difetto di notifica, pertanto, e	
	salvo che il convenuto abbia accettato, comunque, il contraddittorio	
	con l'interveniente, l'intervento del terzo, avente un interesse	
	qualificato meritevole di tutela, è inammissibile.	
	5.2 Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di nullità	
	della citazione, relativamente agli addebiti per il 2009 e 2010, ai sensi	
	dell'art. 51 c.g.c..	
	Parte convenuta sostiene che, per i fatti relativi a queste due	
	annualità, la Procura ha svolto attività istruttoria senza una previa	
	notizia specifica e concreta di danno erariale. A fondamento	
	dell'eccezione la difesa rileva che l'indagine penale – a seguito della	
	quale si è attivato il PM contabile – aveva riguardato	
	“esclusivamente” la domanda di aiuto per il 2011.	
	8	

	L'eccezione di nullità non appare fondata in quanto non tiene conto	
	dell'inquadramento giurisprudenziale della materia fornito dalla	
	nota sentenza delle SSRR 3 agosto 2011 n. 12/2011/QM.	
	Con la citata pronuncia, le Sezioni Riunite hanno precisato come	
	l'espressione <i>"specifica e concreta notizia di danno"</i> debba intendersi	
	referita, nel suo complesso, <i>"non già ad una pluralità indifferenziata di</i>	
	<i>fatti, ma ad uno o più fatti, ragionevolmente individuati nei loro tratti</i>	
	<i>essenziali e non meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli</i>	
	<i>interessi finanziari pubblici, onde evitare che l'indagine del P.M. contabile</i>	
	<i>sia assolutamente libera nel suo oggetto, assurgendo ad un non consentito</i>	
	<i>controllo generalizzato"</i> . Ciò premesso, le Sezioni Riunite hanno,	
	quindi, chiarito che l'avvio di indagini può essere legittimamente	
	determinato anche da <i>"fatti conosciuti a seguito di delega alle indagini,</i>	
	<i>attribuita dalla Procura regionale ad organismi quale la Guardia di</i>	
	<i>Finanza sempre che, naturalmente, quell'attività istruttoria fosse stata a</i>	
	<i>sua volta iniziata dalla Procura legittimamente, per verificare cioè</i>	
	<i>l'attendibilità di segnalazioni di danno specifiche e concrete, e dall'esito di</i>	
	<i>tali indagini siano poi emerse ulteriori ipotesi dannose, anch'esse specifiche</i>	
	<i>e concrete"</i> .	
	Pertanto, sulla base delle riportate coordinate ermeneutiche,	
	confermate anche dalla giurisprudenza successiva all'entrata in	
	vigore del codice di rito contabile (cfr. Sez. II d'appello n 756/2018;	
	id. 372/2022), la prescrizione codicistica di cui all' art. 51 c.g.c.	
	risulta rispettata anche nel caso in cui - avviata l'istruttoria sulla	
	base di idonea notizia di danno- le indagini in corso abbiano	
	9	

	consentito di raccogliere elementi utili a fornire indizi di	
	responsabilità idonei ad estendere oggettivamente e soggettivamente	
	l'originaria ipotesi di danno. In questo caso, <i>"le risultanze delle</i>	
	<i>indagini stesse costituiscono, infatti, per detti ulteriori illeciti, idonea</i>	
	<i>notitia damni, tale da legittimare l'esercizio dell'azione erariale</i>	
	<i>conseguenziale e necessaria"</i> (in termini, già Sez. II d'app. n. 756/2018).	
	Orbene, è pacifico che nel caso di specie la Procura regionale,	
	avviata l'istruttoria sulla domanda di aiuto 2011 sulla base	
	dell'originaria notizia di danno (non contestata dalla difesa) ed	
	avendo - in tale sede - appurato l'avvenuta percezione da parte del	
	Pelizzer di contributi dello stesso genere anche per annualità	
	precedenti (2009-2010), abbia esteso legittimamente le indagini	
	anche con riferimento a tale periodo.	
	Ne consegue l'infondatezza dell'eccepita nullità.	
	5.3 Il convenuto, infine, ha eccepito la prescrizione dell'azione	
	risarcitoria, stante l'assenza di dolo ed occultamento doloso da parte	
	sua, configurando il <i>dies a quo</i> del termine quinquennale nella data	
	di erogazione dei contributi contestati.	
	L'eccezione non può trovare accoglimento.	
	L'asserita prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità	
	amministrativa, qui astrattamente operante ai sensi dell'art. 1,	
	comma 2 L. 20/1994, si appalesa infondata, in quanto la	
	presentazione di richieste di contributo formalmente regolari, ma	
	contenente dati falsi, porta a ritenere - come meglio specificato nel	
	prosieguo - sussistente una vera e propria frode a danno delle	
	10	

	istituzioni comunitarie (e della Regione Lombardia), dolosamente	
	occultata, con la conseguente applicazione dell’art. 1, comma 2, della	
	legge n. 20/1994, per cui <i>“il diritto al risarcimento del danno si prescrive</i>	
	<i>in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il</i>	
	<i>fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data</i>	
	<i>della sua scoperta”</i> . Come già ricordato da questa Sezione in	
	fattispecie analoga (ossia, stessa indagine penale, ma con beneficiari	
	differenti), <i>«conseguentemente il “dies a quo” della prescrizione deve</i>	
	<i>essere individuato nel momento della scoperta degli elementi compiuti della</i>	
	<i>frode stessa»</i> (C. Conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 3 del 13 gennaio	
	2023; C. Conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 3 del 13 gennaio 2023),	
	ovvero la nota GdF prot. n. 0260810/21 del 23.04.2021 e la parziale	
	rettifica del 27.4.2021 n. di prot. 0266676 (doc. 1 e 2 fasc. Procura).	
	Sicché l’azione appare <i>ictu oculi</i> tempestivamente promossa, avuto	
	riguardo alla notificazione dell’invito a fornire deduzione in data	
	2.5.2023.	
	6. Esaurita la trattazione delle eccezioni preliminari e passando	
	all’esame del merito, il Collegio ritiene che la domanda attorea	
	possa trovare integrale accoglimento per i seguenti motivi che, ai	
	sensi dell’art. 17, c. 1 delle norme di attuazione del c.g.c., saranno	
	illustrati anche con rinvio al contenuto della citazione.	
	In particolare, valga il riferimento alle disposizioni normative di	
	origine eurounitaria richiamate nell’atto introduttivo del giudizio di	
	seguito sintetizzate nei contenuti essenziali.	
	Nel caso specifico il regime di sostegno cui ha avuto accesso	
	11	

	l'azienda agricola di Pelizzer Fabio era finalizzato a sostenere	
	l'attività agricola geograficamente svantaggiata a causa della	
	localizzazione territoriale, così da mitigare l'abbandono dei pascoli e	
	delle superficie agricole di altura (reg. CE del Consiglio	
	n.1698/2005; Regolamento CE del Consiglio n.637/2008;	
	Regolamento CE del Consiglio n.73/2009).	
	A tal fine, con l'introduzione del regime del cd. "disaccoppiamento"	
	(recato dai regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005) gli aiuti	
	economici in campo agricolo sono corrisposti all'imprenditore	
	richiedente secondo un regime di pagamento unico, collegato al	
	possesso di determinate condizioni all'atto della presentazione della	
	domanda unica di aiuto all'ente erogatore (O.P.R. in questo caso),	
	nella quale le stesse devono essere dichiarate e comprovate.	
	Nel caso esaminato, le domande uniche di aiuto dovevano indicare	
	l'elenco delle particelle catastali, di cui si dichiara la conduzione,	
	specificando: il Comune in cui i terreni sono situati, il titolo di	
	conduzione vantato (proprietà, contratto di affitto, ecc.), la	
	superficie per cui si chiede il contributo nonché, per lo specifico	
	aiuto montano, il pascolatore per conto terzi (o cd. monticatore) di	
	cui ci si intende avvalere per il pascolo o lo sfalcio del fieno,	
	indentificato attraverso l'indicazione del codice fiscale.	
	Il presupposto per ottenere il beneficio commisurato all'ettaro	
	(diritto all'aiuto standard) è la c.d. condizionalità, ossia	
	<u>l'abbinamento della domanda di aiuto alla superficie posseduta o</u>	
	<u>nella disponibilità dell'azienda richiedente, in presenza di un</u>	
	12	

	<u>effettivo utilizzo del terreno</u> che si realizza mediante il	
	pascolamento del prato con la presenza fisica degli animali, o, in	
	alternativa, con l'esecuzione di uno sfalcio annuale, consistente nel	
	taglio del fieno finalizzato a mantenere la destinazione a pascolo del	
	terreno. Per comprovare l'effettivo mantenimento del pascolo o dei	
	terreni montani a fini agricolo-pastorali è necessario accludere alle	
	domande, presentate annualmente, i c.d. modelli 7 di monticazione	
	e di demonticazione, consistenti in certificati rilasciati dall'ASL al	
	proprietario degli animali, in cui si attesta la quantità dei capi	
	destinati all'alpeggio e alla transumanza (certificati di origine e	
	sanità di alpeggio e transumanza).	
	Secondo la prospettazione accusatoria, l'odierno convenuto, avrebbe	
	illecitamente beneficiato di contributi pubblici, erogati dall'O.P.R.,	
	per le campagne 2009- 2011 in misura di euro €. 105.655,33.	
	Più nello specifico viene contestato ai convenuti, con il contributo	
	causale delle società di assistenza ai servizi amministrativi Trevisi	
	Diego s.r.l. e Alpi Service s.r.l., di aver simulato la conduzione per	
	"monticazione" di terreni agricoli montani utilizzando	
	impropriamente i certificati di monticazione di "pascolatori" per	
	conto terzi allevatori che, in sede di indagini preliminari, avrebbero	
	negato siffatta circostanza.	
	Ad avviso del Collegio, i fatti posti a base dell'azione risarcitoria	
	trovano riscontro nella documentazione depositata a corredo della	
	citazione, le cui risultanze depongono per l'insussistenza dei	
	presupposti legittimanti la percezione dei contributi riferiti alle	
	13	

	annualità 2009-2011.	
6.1	Con riferimento alla domanda di aiuto 2009, l'esame della documentazione acquisita in atti comprova la consapevole indicazione di dati non corrispondenti alla realtà.	
	Nello specifico, infatti, l'allevatore indicato nella domanda, Ziboni Mario, non solo ha del tutto escluso la conduzione dei pascoli per conto dell'Azienda agricola di PELIZZER Fabio, ma la documentazione a corredo della domanda di aiuto da questo presentata a titolo personale non consente di dimostrare il pascolamento da parte di Ziboni sui terreni corrispondenti al mappale 7887, indicato dal convenuto nella domanda in contestazione.	
	Il contratto di gestione del pascolo versato in atti (Doc. 7, fasc. parte convenuta) non solo non è firmato dal concedente Alpi Service, ma non permette di riferirsi al mappale in discorso, in quanto attiene genericamente alla gestione/manutenzione <i>"delle superfici aziendali ad uso pascolo site nel Comune di Pianello del Lario (Co)"</i> . Orbene, tale dicitura non appare sufficiente a dimostrare l'avvenuto pascolamento sul predetto mappale o sul pascolo corrispondente.	
	Invero, in senso escludente militano sia la dichiarazione del pascolatore che ha precisamente individuato la zona di pascolo, gestita nel 2009 per conto di Ciocca Diego, nel Comune di San Bartolomeo Val Carvagna (Co) e non già nel Comune di Pianello al Lario che l'assenza dei certificati di monticazione e demonticazione dai quali risalire al pascolamento del terreno in discorso.	
	14	

	In merito ai predetti certificati il convenuto svolge istanza istruttoria	
	affinché il Collegio li acquisisca d'ufficio, in quanto non reperibili	
	dal convenuto stante il lungo tempo decorso.	
	La richiesta istruttoria non può trovare accoglimento per le seguenti	
	ragioni.	
	In primo luogo, il Collegio rileva che, alla luce dell'art. 94, c. 2 c.g.c.,	
	il potere officioso del giudice -ivi individuato- comportante anche la	
	facoltà di ordinare all'amministrazione di produrre informazioni	
	scritte e documenti necessari alla decisione, si colloca in un'ottica di	
	ausilio della parte onerata, operante unicamente qualora questa si	
	trovi in una situazione di indisponibilità materiale degli elementi	
	probatori. Il principio di vicinanza o prossimità della prova, di cui al	
	comma 1 dell'art. 94 (nonché precedentemente all'art. 64, comma 1	
	c.p.a.), codifica un criterio di natura giurisprudenziale (<i>ex multis</i>	
	Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, per cui l'onere della prova	
	deve essere <i>«ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno</i>	
	<i>o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle</i>	
	<i>rispettive sfere di azione»</i>) che, tuttavia, non autorizza deroghe alla	
	regola di ripartizione dei temi di prova che impone all'attore la	
	conferma dei fatti costitutivi della situazione attiva invocata e al	
	convenuto la dimostrazione dell'inefficacia dei primi o dell'operare	
	di fatti estintivi, modificativi o impeditivi (Cass., III, sent. 22.4.2022	
	n. 12910).	
	Nel caso di specie, pertanto, a fronte delle contestazioni accusatorie	
	basate sulle dichiarazioni del pascolatore Ziboni, il convenuto	
	15	

	avrebbe dovuto dimostrare <i>per tabulas</i> l'avvenuta monticazione del	
	mappale indicato nella domanda di aiuto, mediante i relativi	
	certificati.	
	Ciò premesso in via generale sul tema del riparto dell'onere della	
	prova, il Collegio ritiene di respingere l'istanza di acquisizione	
	officiosa dei predetti certificati sia perché l'istante non ha dimostrato	
	di essersi adoperato presso l'amministrazione al fine di ottenerne	
	una copia, sia perché dall'esame della documentazione in atti, la	
	demonticazione non vi è stata, in quanto il gregge, affetto da	
	brucellosi, è stato alla fine di luglio portato al macello per	
	l'abbattimento (Doc. 6, fasc. di Procura).	
	Gli elementi di fatto sopra considerati risultano, pertanto, sufficienti	
	ad accertare l'insussistenza della prescritta condizionalità	
	(conduzione per pascolamento), stante l'assenza di ulteriori	
	elementi che consentano di dimostrare, comunque, l'utilizzo di tali	
	pascoli da parte dell'allevatore Ziboni. Pertanto, nell'annualità in	
	esame manca del tutto la prova del pascolamento per conto terzi del	
	terreno, identificato con il citato mappale 7887 del foglio 9 sito nel	
	comune di Pianello del Lario (CO). Inoltre, le dichiarazioni di Ziboni	
	appaiono del tutto credibili, nella loro coerenza e concordanza con	
	la documentazione prodotta, e dimostrano -in questo specifico caso-	
	l'avvenuta presentazione da parte del convenuto di una domanda di	
	aiuto formalmente regolare, ma ideologicamente falsa (cfr. C. Conti,	
	sez. giur. Lombardia sent. n. 1 del 4 gennaio 2023).	
	6.2 Analoghe considerazioni valgono per la domanda di aiuto	
	16	

	2010.	
	Anche in questo caso l'allevatore Bellini Marciano Andrea, indicato	
	nella domanda 2010 da Pelizzer Fabio come pascolatore per suo	
	conto, ha dichiarato di non conoscere l'omonima azienda agricola e	
	di aver utilizzato a pascolo, nel 2010, i terreni siti in Branzi, Valleve,	
	Tartano e Onore, come anche documentato nella domanda di aiuto	
	dalle stesso presentata per tale annualità.	
	La documentazione a corredo della domanda di aiuto, acquisita agli	
	atti del giudizio, non consente di dimostrare il pascolamento da	
	parte di Bellini dei terreni corrispondenti ai mappali 3 e 4 del foglio	
	1 del Comune di Civo (So), indicati dal convenuto nella domanda in	
	contestazione.	
	In particolare, nel caso di specie, gli alpeggi che Bellini dichiara di	
	aver pascolato negli anni dal 2007 al 2014 sono siti in comuni diversi	
	da quello indicato nella domanda di aiuto del 2010 e il certificato di	
	demonticazione prodotto dal convenuto è privo del nome del	
	pascolatore, sicché non può essere in alcun modo riferito al Bellini	
	(Doc.11, fasc. convenuto) e non è idoneo a dimostrare l'avvenuto	
	pascolamento sul predetto mappale o sul pascolo corrispondente.	
	Gli elementi di fatto sopra considerati risultano, pertanto, sufficienti	
	ad accertare l'insussistenza della prescritta condizionalità	
	(conduzione per pascolamento), stante l'assenza di ulteriori	
	elementi che consentano di dimostrare, comunque, l'utilizzo di tali	
	pascoli da parte dell'allevatore Bellini o di altro pascolatore.	
	Pertanto, nell'annualità in esame manca del tutto la prova del	
	17	

	pascolamento per conto terzi del terreno, indicato nella domanda di	
	aiuto 2010 che, pur formalmente regolare, risulta ideologicamente	
	falsa (cfr. C. Conti, sez. giur. Lombardia sent. n. 1 del 4 gennaio	
	2023).	
	6.3 Per quanto riguarda, infine, la domanda di aiuto per il 2011, il	
	Collegio rileva la completa mancanza di elementi che consentano di	
	dimostrare in capo al convenuto la disponibilità dei terreni	
	corrispondenti al mappale 7 del foglio 12 e ai mappali 1 e 11 del	
	foglio 1 del Comune di Fusine (So), indicati nella domanda in	
	contestazione. In particolare, manca il contratto di <i>sub</i> affitto che	
	avrebbe consentito a Pellizzer di utilizzare i terreni in discorso per il	
	pascolo e di inserirli nella domanda di aiuto al fine di ottenere i	
	relativi contributi pubblici. La difesa ha prodotto in giudizio il	
	contratto di gestione del pascolo con la società Alpi Service S.r.l. per	
	il 2011, tuttavia, l'atto è privo dell'individuazione del terreno e del	
	relativo mappale cui l'attività si riferisce, sicché dallo stesso non è	
	possibile risalire, neppure indirettamente, ai mappali indicati nella	
	domanda di aiuto in contestazione.	
	Tale insuperabile mancanza, assorbe e supera, in punto di	
	insussistenza della necessaria condizionalità della conduzione dei	
	terreni, ogni ulteriore contestazione in ordine al rapporto UBA/HA,	
	il cui puntuale esame appare irrilevante ai fini del decidere.	
	Alla luce di tali comprovate circostanze, il Collegio ritiene che il	
	fatto che principalmente rileva, ai fini dell'accertamento della	
	fraudolenta percezione dei contributi in discorso da parte di	
	18	

Pelizzer, sia proprio l'abusiva indicazione di disponibilità dei mappali oggetto della richiesta di contributo, per mezzo della quale l'OPLO è stato indotto a corrispondere indebitamente i contributi pubblici.

7. Le condotte antigiuridiche sopra esaminate - causalmente idonee alla indebita percezione dei contributi in discorso - ne ha determinato lo sviamento dalla finalità di interesse pubblico alla quale gli stessi erano preordinati, ovverosia il mantenimento dei pascoli permanenti (Regolamento (CE) 29 settembre 2003, n. 1782/2003, quarto considerando: *"In considerazione dei benefici ambientali del pascolo permanente, è opportuno adottare misure per incoraggiare la conservazione degli attuali pascoli permanenti, onde evitare una riconversione massiccia in seminativi"*; elemento confermato dal regolamento (CE) 19 gennaio 2009, n. 73/2009 (v. art. 6, c. 2 e allegato III).

Siffatta consapevole violazione degli obblighi di servizio è certamente sufficiente a fondare un'ipotesi di responsabilità amministrativa dolosa, non essendo ragionevolmente ipotizzabile che l'indicazione falsa, nei documenti prodotti a sostegno della richiesta contribuzione, di soggetti terzi pascolatori, possa essere stata frutto di mero errore.

Né rileva, dal punto di vista dell'elemento soggettivo dell'illecito contabile (né tantomeno dal punto di vista dell'elemento oggettivo), la circostanza che il convenuto si sia affidato ad un intermediario per la preparazione della documentazione, in quanto, a prescindere

dall'obbligo di controllo dell'operato dell'intermediario, la domanda di contributo è stata presentata e sottoscritta personalmente dal beneficiario del contributo che, in quanto tale, se ne è assunto la totale responsabilità.

In questi termini si è espressa più volte la giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. la recente Sez. Giur. Veneto n. 14/2023) e di questa Sezione, decidendo analoghe fattispecie di responsabilità per indebita percezione di erogazioni pubbliche (Sez. Giur. Lombardia nn.1/2023; 3/2023; 35/2023; 78/2023; nonché 87/2023 che ha così statuito: *“Il meccanismo fraudolento, attuato dalla società convenuta con il contributo causale delle società di assistenza ai servizi amministrativi (...), è consistito nell'indicare nelle domande di aiuto, al fine di ottenere contributi liquidati nell'ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) ed a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo per lo sviluppo rurale (F.E.A.G.A./F.E.A.S.R.), la conduzione per “monticazione” di terreni agricoli montani nella sua disponibilità tramite un soggetto terzo (...) poi risultato, invece, del tutto estraneo ad un rapporto con la società (...). Non rileva, dal punto di vista dell'elemento soggettivo dell'illecito contabile (né tantomeno dal punto di vista dell'elemento oggettivo), la circostanza che i convenuti si fossero affidati ad un intermediario per la preparazione della documentazione: a prescindere dall'obbligo di controllo dell'operato dell'intermediario, le domande di contributo sono state presentate e sottoscritte personalmente dal rappresentante legale della società convenuta la quale, pertanto, se ne è assunta la totale responsabilità”).*

Sotto questo profilo va, inoltre, tenuto presente che l'intero procedimento volto al riconoscimento del diritto agli incentivi pubblici e alla successiva erogazione si fonda - a seguito del progressivo ricorso, in questo ambito, alla semplificazione documentale e dei controlli amministrativi preventivi- sull'utilizzo delle autocertificazioni e dichiarazioni che soggiace al principio dell'autoresponsabilità nelle allegazioni e dichiarazioni del beneficiario (in termini, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 133/2023).

Traslato nell'ambito del diritto amministrativo, questo concetto - originariamente operante nella sfera dei rapporti negoziali tra privati- comporta in termini generali l'accrescimento delle responsabilità istruttorie che incombono sul privato e delle relative conseguenze giuridiche (Cons. Stato n. 50/2017).

Pertanto, per effetto del principio di autoresponsabilità nella produzione di dichiarazioni e documenti, *"risulta (...) onere dell'interessato fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l'ammissione ai benefici, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa"* (Cons. Stato, Sez. IV n. 594/2021).

Alla luce delle prefate considerazioni, la diversa ricostruzione dei fatti operata dal convenuto nella comparsa di costituzione (pag. 9), volta a prospettare il "ragionevole dubbio" che tutta la vicenda tragga origine da meri errori o negligenze e scorrettezze da parte dell'organizzatore Trevisi, seppur suggestiva, non può trovare accoglimento in questa sede processuale non solo perché il

	procedimento logico di valutazione delle prove da parte del giudice	
	contabile, ai fini dell'imputazione dell'illecito amministrativo, si	
	articola secondo la regola di giudizio del più probabile che non, ma	
	anche perché l'ipotesi alternativa, seppur in astratto plausibile,	
	risulta priva di concreti elementi, desumibili dai dati acquisiti nel	
	processo, che dimostrino l'estraneità del percettore dal sistema	
	fraudolento asseritamente architettato a sua insaputa e di cui,	
	tuttavia, ha beneficiato.	
	Del pari infondata è la tesi difensiva secondo la quale gli indebiti	
	vantaggi conseguiti da Pelizzer, tramite l'inserimento dei terreni	
	contestati nelle domande di aiuto in esame, sarebbe notevolmente	
	ridotto rispetto alla pretesa attorea.	
	L'assunto non coglie nel segno.	
	Il Regolamento del Consiglio UE n. 73/2009, oltre che nelle correlate	
	e specifiche disposizioni applicative recate in particolare dal Reg. n.	
	796/2004 e dal successivo Reg. n. 1122/2009 stabiliscono diverse	
	ipotesi di riduzione o esclusione totale dall'aiuto, qualora la	
	superficie dichiarata dal produttore ai fini dell'erogazione dell'aiuto	
	sia superiore a quella effettivamente determinata ma solo se ciò sia	
	frutto di mero errore non intenzionale (fattispecie c.d. della	
	dichiarazione eccessiva).	
	Al contrario in caso di comportamento intenzionale o fraudolento,	
	tanto l'art. 53 del Reg. n. 796/2004, quanto l'art. 60 del successivo	
	Reg. n. 1122/2009 stabiliscono che qualora la differenza fra	
	superficie dichiarata e superficie determinata ai fini della	
	22	

	concessione dell'aiuto risulti da irregolarità commesse	
	intenzionalmente e siano superiori allo 0,5% (si noti) della superficie	
	determinata o ad un ettaro, l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe diritto	
	non è concesso per l'anno civile preso in considerazione (fattispecie	
	c.d. della dichiarazione eccessiva intenzionale).	
	La <i>ratio</i> delle disposizioni da ultimo citate esclude, quindi, che a	
	fronte dell'intenzionale inserimento di terreni privi della necessaria	
	condizionalità le conseguenze negative siano limitate e paramtrate	
	sulla differenza tra superficie dichiarata e superficie effettiva, in	
	particolare quando tale discrasia sia pari o superiore al 20%, come	
	risulta nel caso di specie per tutte le annualità considerate, sulla base	
	dei dati presenti nelle domande di aiuto.	
	Il Collegio ritiene, quindi, alla luce di tali direttrici interpretative e in	
	considerazione della sussistenza dell'elemento soggettivo doloso,	
	come sopra accertato, che il danno erariale conseguente corrisponda	
	ai contributi indebitamente percepiti nella loro interezza.	
	Le somme erogate per le annualità 2009-2011 pari ad €. 105.655,33	
	costituiscono, quindi, il danno erariale che va integralmente risarcito	
	in questa sede.	
	Conseguentemente, PELIZZER Fabio, titolare dell'omonima azienda	
	agricola, ditta individuale, va condannato al pagamento della	
	somma pari ad euro €. 105.655,33 , oltre rivalutazione ed accessori di	
	legge dalla data di percezione dei singoli contributi indebiti, sino	
	all'integrale soddisfo, in favore della Regione Lombardia quale	
	Organismo Pagatore (O.P.L.O.).	
	23	

	A questo proposito, il Collegio ritiene infondata la richiesta di	
	rigetto della domanda poiché svolta in favore di AGEA. In primo	
	luogo si deve rilevare che la Procura ha individuato come	
	amministrazione danneggiata anche la Regione Lombardia sicché	
	anche in punto di fatto la prospettazione della difesa non appare	
	fondata.	
	In ogni caso, giova ribadire che, per giurisprudenza consolidata,	
	poiché il PM contabile agisce non solo nell’interesse della P.A.	
	danneggiata ma anche dell’intero ordinamento giuridico pubblico,	
	l’erronea indicazione del soggetto pubblico danneggiato non	
	costituisce motivo di nullità della citazione né di rigetto della	
	domanda in essa contenuta, ben potendo il Collegio individuare -	
	alla luce delle risultanze in atti- l’amministrazione cui il danno	
	erariale va risarcito (Corte conti, sez. giur. Bolzano n. 6/2019; Corte	
	conti, Sez. giur. Campania n. 154/2016).	
	In applicazione del principio della soccombenza, di cui all’art. 31	
	c.g.c., le spese di giudizio sono liquidate come in dispositivo e poste	
	a carico dei convenuti in solido.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei Conti	
	Sezione Giurisdizionale per la regione Lombardia	
	definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda	
	proposta dal Procuratore regionale:	
	dichiara	
	inammissibile l’intervento <i>ad adiuvandum</i> della Regione Lombardia,	
	24	

	per le ragioni di cui in motivazione	
	condanna	
	PELIZZER Fabio , nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 31.10.1977	
	e residente in Ponti sul Mincio (MN) via San Nicolò nr. 9 - C.F.:	
	PLZFBA77R31C312O al pagamento, in favore della Regione	
	Lombardia- O.P.L.O, della somma di €. 105.655,33 , oltre rivalutazione	
	monetaria secondo gli indici Istat dalla data delle singole erogazioni	
	fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali	
	sulla somma così rivalutata dalla data di pubblicazione della sentenza	
	e fino al saldo.	
	Condanna il convenuto, al pagamento delle spese di giudizio,	
	liquidate in euro 77,10 (settantasette/10), in favore dell'erario.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così disposto in Milano, nella camera di consiglio del giorno 25	
	gennaio 2024.	
	L' ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(Cons. Barbara Pezzilli)	(Pres. Antonio Marco Canu)
	<i>f.to digitalmente</i>	<i>f.to digitalmente</i>
	Depositata in segreteria il 23/02/2024	
	Il Direttore di Segreteria	
	(dott.ssa Federica Dainotti)	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	25	